



**DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

OGGETTO: Liquidazione acconto Avv. MICELI Carmelo per incarico difesa dell'O.S.L. nel procedimento promosso dinanzi al T.A.R. Calabria Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA con ricorso di GANGEMI Maria Stella vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino.

L'anno duemilaquindici addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **13,00** nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anopia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anopia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

Considerato

che in data 7/11/2013 i Sigg.ri GANGEMI Maria Stella, vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Laruffa Francesco Studio Legale Laruffa & Associati Avvocati con sede in Milano hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva di questo dissesto del "credito vantato nei confronti del Comune di Anopia ai sensi dell'art.254, comma 2 del D. Lgs.n.267/2000, giusta Ordinanza di assegnazione somme ex art.553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in data 3 aprile 2012 e notificata al Comune di Anopia in data 17 aprile 2012 dell'importo di euro 52.218,24 oltre le

spese di notifica dell'atto di precetto in rinnovazione notificato al Comune di Anioia in data 15 aprile 2013, gli ulteriori interessi di mora a far data dal 27/3/2013 e la tassa di registro”;

che con Deliberazione n.13 del 30/4/2015 questo O.S.L. ha deliberato la non ammissione alla massa passiva del dissesto di questo Comune del credito di euro 52.218,24 giusta Ordinanza di assegnazione somme ex art.553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in data 3 aprile 2012 e notificata al Comune di Anioia quale terzo pignorato (debitor debitoris), vantato dai Sigg.ri GANGEMI Maria Stella, vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Laruffa Francesco con Studio Legale in Milano;

che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria, notificato in data 30/6/2015 ed acquisito al protocollo dell'Ente con n.2605 del 30/6/2015, i Sigg.ri GANGEMI Maria Stella, vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Laruffa Francesco Studio Legale Laruffa & Associati Avvocati con sede in Milano, hanno chiamato in giudizio questo Organo straordinario di liquidazione nonché il Comune di Anioia per l'annullamento della deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n.13 del 30 aprile 2015 e di ogni altro atto ad esso eventualmente connesso, presupposto o conseguente e per la condanna ex art.30 C.P.A. della Commissione Straordinaria di Liquidazione ad ammettere il credito vantato dai ricorrenti alla massa passiva dei debiti del Comune di Anioia dichiarato dissestato;

che con Deliberazione n.30 del 18/9/2015 questo O.S.L., ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio de quo e dato atto che l'Ente non dispone dell'Avvocatura Comunale, ha affidato l'incarico di rappresentanza legale nel suddetto giudizio all'Avv. MICELI Carmelo, Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori ed al Consiglio di Stato, con Studio in Reggio Calabria C.F.: P.I.: () approvando il relativo schema di convenzione e stabilendo il compenso spettante al legale per l'espletamento di incarico in euro 7.402,55 oltre I.V.A. e C.P.A., come da preventivo rilasciato dal medesimo ai minimi tariffari ex artt.-11 D.M. 55/2014, prevedendo, altresì, la corresponsione di un acconto pari al 20% del compenso all'atto del conferimento della procura ed il saldo alla definizione del suddetto giudizio;

Viste

la comunicazione del 3/11/2015, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al protocollo dell'Ente con n.4616 del 5/11/2015, con la quale l'Avv. MICELI Carmelo ha trasmesso copia del controricorso R.G. n.565/2015 del 21/10/2015 depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria;

la comunicazione del 10/12/2015, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al protocollo di questo Comune con n.5239 dell'11/12/2015 con la quale l'Avv. MICELI Carmelo ha prodotto il prospetto di parcella relativo all'acconto di euro 1.480,51 oltre I.V.A. e C.P.A.;

Richiamato

l'art. 3- Determinazione dei compensi e delle spese- della convenzione che recita: “I compensi per l'incarico professionale in oggetto sono convenuti in euro 7.402,55 oltre I.V.A. e C.P.A., così come da preventivo di parcella calcolato ai minimi tabellari di cui all'artt.1-11 D.M. 55/2014 prodotto dal Legale. Per l'espletamento dell'incarico è prevista la corresponsione di un acconto pari al 20% del suddetto compenso all'atto del conferimento della procura ed il saldo della parcella a definizione del giudizio di primo grado”;

Ritenuto

pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'acconto spettante al Legale nominato;

Richiamati

il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

la legge costituzionale n.3/2001;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'importo di euro 1.480,51 oltre I.V.A. e C.P.A. di cui al prospetto di parcella del 10/12/2015 relativo all'acconto sul compenso spettante all'Avv. MICELI Carmelo con Studio in Reggio Calabria per l'espletamento del suddetto incarico come da richiamata convenzione;
3. di liquidare l'importo lordo di euro 1.878,47 a favore dall'Avv. MICELI Carmelo C.F.: _____ P.I.: (_____) con Studio in Reggio Calabria, che provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica da indirizzarsi al Comune di Anoaia C.F. P.I.: 00263400806 Codice Univoco: 7IH8BD;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore del suddetto Legale secondo le modalità comunicate dal medesimo;
5. di comunicare la presente deliberazione all'Avv. MICELI Carmelo con Studio in Reggio Calabria;
6. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

